II

*(Atti preparatori)*

# COMMISSIONE

## Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1)

(94/C 109/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*COM(94) 75 def. — SYN 525*

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 24 marzo 1994)*

(1) GU n. C 232 del 28. 8. 1993, pag. 6.

| TESTO ORIGINALE | TESTO MODIFICATO |
|---|---|
| Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di clorofluorocarburi riciclati. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di clorofluorocarburi riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere permessi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di altri clorofluorocarburi completamente alogenati riciclati. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere permessi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di altri clorofluorocarburi completamente alogenati riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |

| TESTO ORIGINALE | TESTO MODIFICATO |
|---|---|
| Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma | |
| Secondo la procedura prevista all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1993, nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di halon riciclati. | Secondo la procedura prevista all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1993, nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di halon riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di tetracloruro di carbonio riciclato. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di tetracloruro di carbonio riciclato. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 3, paragrafo 5, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali dell'1,1,1-tricloroetano che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di 1,1,1-tricloroetano che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di 1,1,1-tricoloroetano riciclato. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali dell'1,1,1-tricloroetano che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di 1,1,1-tricloroetano che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di 1,1,1-tricoloroetano riciclato. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 3, paragrafo 7, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di idrobromofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di idrobromofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di idrobromofluorocarburi riciclati. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di idrobromofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di idrobromofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove nessuna parte del protocollo disponga di alternative adeguate o di idrobromofluorocarburi riciclati. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di clorofluorocarburi che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di clorofluorocarburi che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |

| TESTO ORIGINALE | TESTO MODIFICATO |
|---|---|
| Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di halon che, dopo il 31 dicembre 1993, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di halon che dopo il 31 dicembre 1993 possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di tetracloruro di carbonio che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato od usate da ciascun produttore per suo proprio conto per usi essenziali. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di tetracloruro di carbonio che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercato od usate da ciascun produttore per suo proprio conto per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma | |
| Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di 1,1,1-tricloroetano che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. | Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di 1,1,1-tricloroetano che dopo il 31 dicembre 1995 possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| Articolo 4, paragrafo 7, secondo comma | |
| In conformità della procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di idrobromofluorocarburi che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. | In conformità della procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di idrobromofluorocarburi che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali. L'elenco degli usi essenziali è riveduto ogni anno. |
| | Articolo 14, terzo comma bis |
| | (nuovo) |
| | Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte degli Stati membri. |